

---

**Attività ispettiva ex art. 29-decies comma 3  
del Dlgs 152/06 e s.m.i.**

**Relazione ex art. 29-decies comma 5**

**Riscontri in merito alla visita in loco  
ed eventuali azioni da intraprendere**

---

*Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A.  
sito nel comune di TARANTO e STATTE (TA)  
Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011  
Decreto di riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012  
DPCM 14/03/14 Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*

*Visita in loco effettuata dal 19 al 21 dicembre 2016*

*Data di emissione 20 aprile 2017*

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Finalità della presente relazione.....	3
1.2	Campo di applicazione.....	3
1.3	Autori e contributi della relazione .....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco .....	4
2.1	Dati identificativi del gestore .....	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale .....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere .....	5
4	Allegati.....	22

# **1 Premessa**

## **1.1 Finalità della presente relazione**

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

La presente relazione ha, inoltre, anche il fine di corrispondere alle richieste del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in merito alle inottemperanze segnalate nei precedenti trimestri.

## **1.2 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del medesimo Decreto.

## **1.3 Autori e contributi della relazione**

Il presente documento è stato predisposto da ISPRA sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco e sulla base delle informazioni prodotte da ARPA Puglia.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 19, 20 e 21 dicembre 2016

Fabio Ferranti	ISPRA – Servizio ISP
Francesco Andreotti	ISPRA – Servizio ISP
Claudio Landinetti	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Fabio Antonio Marraffa	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Tiziano Pastore	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Claudio Landinetti	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Vittorio Esposito	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Adele Dell'Erba	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Nicola De Santis	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Alessandro Koronica	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Valerio Rosito	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Noemi La Sorsa	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Roberto Giua	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Tiziano Pastore	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Arturo Fabio D'Aprile	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Francesco Busseti	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Fabio Antonio Marraffa	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Alessandra Nocioni	Centro regionale Aria di ARPA Puglia
Claudia Ceppi	Centro regionale Aria di ARPA Puglia
Gaetano Saracino	Centro regionale Aria di ARPA Puglia

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 20-21-22 dicembre 2016

Maria Lattarulo	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Marcello Fanelli	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Patrizia Zanin	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Roberta Aretano	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Mauro Lopopolo	Dipartimento Taranto ARPA Puglia

Il seguente personale ha svolto attività di laboratorio in data 31 gennaio-10 febbraio 2017

Maria Spartera	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Francesco Catucci	Dipartimento Taranto ARPA Puglia

## **2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco**

### **2.1 Dati identificativi del gestore**

Ragione Sociale: ILVA S.P.A, in Amministrazione Straordinaria (AS)

Sede stabilimento: Via Appia SS 648 - 74123 TARANTO (TA)

Recapito telefonico: Tel. 099-4811 Fax. 099-4706591 099-4812271

PEC: direzione.taranto@ilvapec.com

Legale rappresentante e/o delegato ambientale: Ing. Antonio Bufalini

Delegato ambientale: Ing. Antonio Bufalini

Referente Controlli AIA: Ing. Alessandro Labile

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

### **2.2 Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale**

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", non risulta agli atti di ISPRA, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. DIR 168 del 29 aprile 2016, ILVA ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2015 in relazione al § 13 del Parere Istruttorio Conclusivo ed al § 9.4 del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2015 è avvenuto con l'applicazione delle normali procedure e pratiche operative e delle condizioni stabilite nell'AIA; le non conformità rilevate e trasmesse nell'anno 2015 all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo sono state riepilogate nell'allegato 1.1.1 "Riassunto non conformità" del suddetto rapporto annuale, mentre nell'allegato 1.1.2 "Comunicazione eventi incidentali", dello stesso rapporto, sono stati riepilogati gli eventi incidentali nel corso dell'anno 2015.

Inoltre la Società ha messo a disposizione la seguente documentazione relativa all'aggiornamento sullo stato di attuazione delle prescrizioni: nota ILVA DIR 526 del 27/10/2016 relativa alla relazione trimestrale ed ulteriore corrispondenza intercorsa.

### **3      Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere**

La visita in loco si è svolta dal 19 al 21 dicembre 2016. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 21 dicembre 2016.

Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia. I verbali sono stati trasmessi con nota ISPRA prot.75169 del 30-12-16 con illustrazione di alcune criticità rilevate e richiesta interpretazione; il gestore ha fornito parte dei riscontri richiesti con note DIR 36 del 20/01/17, DIR 91 del 15/02/17, DIR 105 del 21/02/17 e DIR 190 del 28/03/2017.

La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali, come da verbali ARPA n.201/ST/16 (scarichi idrici 1AI cokeria e 47AI laminazione a caldo – treno nastri 1 TNA1) allegato 5 al verbale delle attività del 20 dicembre 2016 e n.201/A/ST/16 (scarichi idrici 29AI laminazione a freddo-ultrafiltrazione e 48AI laminazione a caldo-Treno lamiera TLA2) redigendo lo specifico verbale riportato in allegato 9 al verbale delle attività del 21 dicembre 2016 ed ulteriore verbale n.201/B/ST/16 (pozzi di approvvigionamento idrico n.10 Area 12, n.9 area PCA1 Matergratiae e n.25 ex Masseria degli Archi) del 22 dicembre 2016.

Si trasmettono in allegato alla presente i Rapporti di Prova nn. 4434-2016, 4435-2016 4436-2016 (Allegato n.1), nn. 4449-2016 e 4450-2016 (Allegato n. 2), relativi rispettivamente a ingresso impianto, depurazione cokeria, scarico 1AI (cokeria), 47 AI (laminazione a caldo – TNA1), 29 AI (laminazione a freddo- impianto di ultrafiltrazione) e 48AI (laminazione a caldo - TLA2). All'esito delle analisi non si evidenziano superamenti rispetto ai limiti stabiliti in AIA.

Relativamente al campionamento delle acque sotterranee dai pozzi di approvvigionamento idrico n.10 in Area 12 (codice AIA PZ9) si allega RdP n.4454-2016 (Allegato n. 3) dal quale si evince il superamento della CSC per il parametro “solfati” stabilita dalla Tabella 2 all.5 alla Parte quarta Titolo V del D. Lgs 152/06; a tal riguardo sono in corso ulteriori approfondimenti e valutazioni. Non è stato possibile prelevare le acque di falda dai pozzi n.9 area PCA1 Mater Gratiae e n.25 ex Masseria degli Archi in quanto, come riportato a verbale n.201/B/ST/16, all'atto del sopralluogo il pozzo n.9 risultava sprovvisto di pompa elettrosommersa e la pompa del pozzo n.10 era in avaria per problemi elettrici.

Per effetto della visita in loco sono state individuate talune condizioni per il Gestore e violazioni, indicate nei verbali d'ispezione o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare, si segnala quanto segue.

1. In riferimento alla diffida DVA 14125 del 25/05/16 riguardante scarichi non censiti in AIA derivanti dal processo di granulazione della loppa, con nota DIR 236/16 del 09.06.16 il Gestore aveva comunicato che “...*al fine di prevenire il rischio di eventuali trascinalenti di sedimenti nella rete fognaria in collegamento con il primo canale di scarico...procederà ad intercettare lo scarico delle vasche/pozzetti trappola degli AFO per rilanciare le acque raccolte nelle vasche di granulazione. A tale riguardo sono state emesse le RDA...*”. In data 19.12.2016 è stato effettuato un sopralluogo presso

l'impianto altoforno AFO1 in prossimità della fossa trappola del campo A di raccolta delle acque di scolo della loppa granulata, per visionare il cantiere dei lavori riguardanti il pozzetto trappola. Presso il cantiere era visionabile un cartello recante l'informazione "Ordine 20630-16 - Lavori di impianto acque pozzetto trappola AFO/1-2-4" assegnato alla Nuova Elettromeccanica srl ed erano stati avviati i lavori di realizzazione della tubazione. Il gestore ha riferito che, per quanto riguarda il campo di colata B dell'AFO1, il cantiere è stato aperto, così come pure quelli di AFO2 e AFO4. Il Gestore ha trasmesso, in allegato 6h alla DIR 91/2017, i cronoprogrammi relativi alle attività di realizzazione dei lavori afferenti all'Ordine 20630-16; dai medesimi cronoprogrammi il completamento delle opere ed il collaudo è previsto per marzo 2017.

E' stato inoltre visionato presso il piano di colata AFO4 il canale di convogliamento della loppa in uscita dall'altoforno, avviata poi alla granulazione. Il canale termina con una biforcazione tramite la quale la loppa viene avviata verso il bacino di granulazione con torre di condensazione vapori oppure, in caso di fermata/avvio/manutenzione del bacino, verso la vasca di sedimentazione, che assolve anche alla funzione di vasca di granulazione. La deviazione del flusso avviene tramite setto di materiale refrattario. Il flusso di loppa viene deviato alla vasca di sedimentazione, per effettuarne la granulazione, ogni inizio o fine gestione del campo di colata A o B, con frequenza almeno settimanale. Al momento del sopralluogo presso l'AFO1 campo B, l'altoforno era in colata; il bacino di granulazione e la relativa torre di condensazione erano in fermata in quanto, come riferito dal gestore, era in preparazione l'operazione di sgrondo del campo B per fine gestione e pertanto la granulazione avveniva nella vasca di sedimentazione; è stato notato che le emissioni derivanti dallo spegnimento venivano disperse direttamente in atmosfera; a tal riguardo il gestore ha dichiarato che trattasi di vapore e che la deviazione del flusso di loppa nella vasca di sedimentazione avviene in conformità a quanto indicato nella pratica operativa vigente. In riscontro alla richiesta di acquisire copia della predetta pratica operativa, il gestore ha trasmesso in allegato 6i alla DIR 91/17 una nota tecnica datata 14/02/17 a firma del capo Area Altiforni ILVA S.p.A. in A.S ove vengono illustrate le modalità di esercizio del processo di granulazione e del campo di colata in altoforno. Nella nota si specifica che "...il mancato utilizzo dell'impianto di granulazione loppa e condensazione, durante l'ultima colata, si rende necessario per eliminare il rischio esplosione...". Inoltre ILVA aveva già precisato, in sede di ispezione, che le emissioni diffuse relative alla predetta fase di deviazione del flusso vengono stimate con le modalità riportate nella proposta di protocollo di cui al punto 2 della tabella §14 del PMC.

2. In riferimento al § 9.9 del PIC decreto DVA-DEC-450/2011, per quanto concerne gli interventi effettuati per prevenire gli sversamenti accidentali di ghisa a terra, è stato visionato l'impianto altoforno AFO1 campo B, che al momento del sopralluogo era in colata.

Facendo seguito ad alcune richieste relative all'attività ispettiva di luglio 2016, è stato visionato, presso l'AFO4 campo A, il sistema di colata tilting e il foro di uscita dello sgrondo realizzato con l'intervento descritto nella DIR 553/16, sia dal piano binari sia dal piano di colata. È stata presa visione del braccio di movimentazione sistema tilting ove era visibile la punzonatura recante ID 4.25 11 2016; il gestore ha rilevato che il sistema di gestione ambientale (SGA) ha previsto un sistema di registrazione dei bracci installati presso i vari campi di colata.

Con nota DIR 91/2017 del 15/02/2017 è stato consegnato un estratto dei piani di emergenza di reparto relativi allo scenario "ghisa a terra" e copia dei disegni relativi alla

situazione pre-intervento e post intervento di adeguamento strutturale di rigoloni e tilting negli impianti AFO1-4.

Il gestore con nota DIR 105/2017 del 21/02/2017 ha consegnato copia della procedura POS F0 008 002, aggiornata al 10/01/2017, intitolata "Sostituzione tilting".

Durante il sopralluogo è stato visionato il sistema di posizionamento dei carri siluro sotto i sistemi di colata, costituito da un avvallamento del binario, che evidenzia all'operatore il punto ove effettuare la fermata del carro. Presso l'impianto AFO4 campo A, è stato osservato che l'avvallamento del binario di sgrondo era parzialmente coperto da materiale polverulento, presente in piccoli cumuli anche in altre aree del piano binari campo di colata; a tal riguardo il gestore ha evidenziato trattarsi di materiale stabilizzato per permettere il livellamento dei binari che non pregiudica l'efficacia del sistema di posizionamento del carro siluro.

Da quanto emerso dal sopralluogo, si **chiede al gestore come condizione di monitoraggio che:**

- **sia implementato un sistema a garanzia del corretto posizionamento del carro siluro sotto il campo di colata, in quanto un eventuale non esatto allineamento potrebbe determinare una possibile caduta di ghisa sul piano binari;**
- **la zona del piano binari dei carri siluro, di tutti gli impianti AFO, venga mantenuta pulita dal materiale polverulento accumulato e sia redatta, qualora non già esistente, una procedura per la pulizia periodica di tali zone, con registrazione degli interventi.**

3. In riferimento alla diffida DVA 25842 del 24/10/16 (superi valori limite di emissione per i camini E525 e E551c) e alla diffida DVA 28586 del 24/11/16 (malfunzionamento DeSOx gas cokeria) si è presa visione della disposizione a firma del Direttore ing. Antonio Bufalini, già illustrata rispettivamente nelle note DIR 608 del 05/12/16 e DIR 617 del 06/12/16, ove sono state formalizzate a tutti i soggetti interessati le procedure da rispettare in caso di registrazione di un valore anomalo orario, di un valore anomalo giornaliero, di malfunzionamenti e di fermate impianti con possibili impatti ambientali. Nella relazione di visita in loco, effettuata in data 19/10/16 presso la centrale termoelettrica Taranto Energia Srl (ex Edison Spa) e trasmessa da ISPRA con prot.67064 del 17/11/16, sono riportate le quantificazioni relative all'utilizzo del gas di cokeria nel periodo in questione senza l'utilizzo dello relativo specifico impianto di trattamento. Si rappresenta che la società ILVA SpA ha riscontrato la diffida DVA 25842 del 24/10/16 con nota DIR 551 del 8/11/2016. Successivamente ISPRA con nota prot. n. 66596 del 16/11/2016, d'intesa con ARPA Puglia, ha confermato il non superamento delle inottemperanze oggetto di diffida. La società ILVA SpA, facendo seguito alla sopra richiamata nota ISPRA ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia sede di Lecce nei confronti del Ministero dell'Ambiente, ISPRA ed Arpa Puglia ribadendo la non sussistenza dell'inottemperanza, ovvero, delle violazioni alle prescrizioni riportate ai §12.6 e §13.5 del PMC allegato al D.M.194 del 13/07/2016.

In ogni caso, la società ILVA SpA, con la DIR 608/2016 e con la DIR 617 del 6/12/17 ha presentato le procedure di comunicazione di emissioni non conformi ai valori limite di emissione (VLE) o non conformi ad altre prescrizioni tecniche previste dal PMC; con l'adozione di tali disposizioni si possono ritenere superate le inosservanze segnalate con le diffide DVA n. 25842 del 24/10/16 e DVA 28586 del 24/11/16.

Le procedure su richiamate dovrebbero essere inserite all'interno delle procedure di qualità ambientali (ISO 14001 e ISO 9001) di cui il Gestore è dotato.

4. In relazione alle verifiche di conformità ai VLE (§ 9.2.1 pag.825 di 973 del PIC, parte integrante del DVA DEC 450/2011), si rappresenta quanto di seguito riportato.
- Con nota ILVA DIR 14/2017 la Società ha trasmesso alle AA.CC. e agli EE.CC. una nota informativa circa il valore medio rilevato durante i campionamenti in discontinuo, effettuati nel corso del mese di novembre 2016, per il parametro polveri al camino E160. Dalle prove analitiche è emerso un valore superiore al VLE prescritto dal DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Facendo seguito alla comunicazione di ARPA Puglia prot.18873-32 del 28/03/17, è stato richiesto al gestore con nota ISPRA prot.17915 del 10/04/17 di trasmettere con urgenza una relazione di dettaglio sulle cause che hanno determinato i superamenti e le criticità al camino E160, con evidenza degli interventi tecnici messi in atto, i risultati dei nuovi rilievi eseguiti a valle degli medesimi interventi tecnici, la valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'anomalia e le azioni preventive al fine di evitare il verificarsi in futuro di eventuali eventi analoghi.
  - Con nota ILVA DIR 573/2016 del 27/11/2016 la Società ha inviato una nota informativa relativa al superamento del valore limite di emissione riscontrato durante i controlli in discontinuo del mese di settembre 2016, per il parametro polveri al camino E531. Successivamente, i controlli in discontinuo sono stati ripetuti nella giornata del 29/11/2016, rilevando nuovamente una concentrazione superiore al VLE prescritto, non solo per il parametro polveri ma anche per il parametro manganese. Facendo seguito alla comunicazione di ARPA Puglia prot. 18860-32 del 28/03/17, analogamente al punto precedente, è stato richiesto al gestore con nota ISPRA prot.17890 del 10/04/17 di trasmettere con urgenza dettaglio sulle cause che hanno determinato i ripetuti superamenti e le durature criticità al camino E531, con evidenza degli interventi tecnici messi in atto, i risultati dei nuovi rilievi eseguiti a valle degli medesimi interventi tecnici, la valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'anomalia e le azioni preventive al fine di evitare il verificarsi in futuro di eventuali eventi analoghi.
  - Con nota ILVA 488/16 del 13/10/2016 la Società ha inviato una nota informativa relativa al superamento del valore limite di emissione, riscontrato durante i controlli in discontinuo del mese di settembre 2016, per il parametro acido cloridrico (HCl) al camino E702-Decapaggio nastri (linea 2). Il valore di concentrazione medio misurato è risultato pari a 47,3 mg/Nmc, a fronte di un VLE, prescritto dal DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, pari a 20 mg/Nmc. Con successiva nota ILVA DIR 556 dell'11/11/2016 la Società ha comunicato gli esiti dei nuovi rilievi, effettuati in data 14/10/2016, evidenziando il rientro nei limiti previsti dal provvedimento autorizzativo; è stato altresì ipotizzato che l'anomalia è stata generata da una momentanea interruzione totale e/o parziale del flusso ottimale di acqua utilizzata per il sistema di abbattimento dei fumi acidi e che l'evento ha comportato un superamento in massa dell'acido cloridrico superiore di 637,92 kg rispetto all'autorizzato A.I.A. nel periodo di riferimento. Al fine di prevenire l'eventuale insorgere di ulteriori eventi anomali è stata prevista, entro il 31/12/2016, l'installazione di un flussostato per monitorare il quantitativo ottimale di acqua di abbattimento dei fumi acidi.
  - Nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2016 sono state comunicate dalla Società diverse criticità relative ai dati SME, sintetizzate nella tabella seguente, **potenzialmente configurabili quali superamenti dei VLE su base oraria**, ai sensi

del allegato VI- punto 2 - Parte V del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. (espressamente richiamato nel provvedimento autorizzativo):

<b>Riferimento</b>	<b>Camino</b>	<b>Parametri</b>	<b>Concentrazione (mg/Nmc)</b>	<b>VLE (mg/Nmc)</b>
DIR 603/16	E111	Polveri	12.91	12.5
DIR 604/16	E111	Polveri	13.9	12.5
DIR 536/16	E525b	Polveri	12.7	12.5
DIR 536/16	E525b	Polveri	13.05	12.5
DIR 532/16	E134	Polveri	21.61	12.5
DIR 502/16	E325	SOx	83.88	62.5
DIR 502/16	E325	SOx	81.07	62.5
DIR 501/16	E134	SOx	600.08	375

- Ulteriore anomalia è stata comunicata con la nota DIR 176/2017 del 20/03/17 relativa ai dati SME registrati al camino E551b occorsi nelle giornate del 18 e 19 marzo 2017. Con nota ISPRA prot. n. 15030 del 27/03/2017 gli enti di controllo (Ispra ed Arpa) hanno richiesto chiarimenti alla Società, mantenendo in copia l'Autorità Competente, riguardo al superamento del valore limite orario per i parametri polveri NOx ed SOx, nonché le ulteriori anomalie riscontrate nella registrazione dei dati SME, relativi alle due giornate in oggetto. A tal riguardo ILVA con DIR 206 del 05/04/17 ha comunicato che l'unica causa dei citati valori anomali di concentrazione media oraria di ossidi di azoto e ossidi di zolfo è stata individuata "in un rilevato anomalo funzionamento della sonda di prelievo fumi" rimandando alla specifica relazione datata 04 aprile 2017 della Loccioni General Impianti SRL. A fronte dei disservizi avvenuti presso il camino E551b, con ulteriore nota ISPRA prot.19003 del 14/04/17, è stata segnalata la necessità di acquisire tutti i dati elementari relativi al periodo 18 al 24 marzo u.s. quali misure tal quali e sono state richieste le opportune attestazioni e rassicurazioni affinché tutte le verifiche e le calibrazioni strumentali vengano effettuate anche in testa alla linea di trasporto fumi e non solo presso la strumentazione installata in cabina ove sono collocati gli analizzatori.
5. In relazione alle prescrizioni UA8 e UA26, il GI ha chiesto un aggiornamento delle richieste formulate all'A.G. rispetto all'elenco già fornito con DIR 200/16 e DIR 405/16. Il Gestore ha fornito quanto richiesto in allegato 3d alla DIR 91/17.
  6. In merito agli adempimenti previsti dal D.M.169 del 06/08/2015 per la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree PCA e SEA il GI ha richiesto di acquisire un aggiornamento degli interventi in atto, corredato dalla indicazione delle percentuali raggiunte e dal relativo cronoprogramma di completa attuazione, mentre per l'area IRF è stato richiesto lo stato degli interventi in corso con indicazione delle percentuali di pavimentazione raggiunte ad integrazione di quanto inviato con l'allegato 10 alla DIR 405/2016 del 01/09/16. Con l'allegato 4 alla nota DIR 91 del 15/02/2017 è stato riportato lo stato di avanzamento dei progetti IRF-SEA-PCA corredato dal cronoprogramma. Premesso che, come indicato nel cronoprogramma, è prevista come data di ultimazione dei lavori il secondo trimestre del 2018, mentre ai sensi della Legge 19 del 27/02/17 il termine per l'adeguamento è il 30/09/2017, è stato rilevato che ILVA al 30/12/2016 ha pavimentato il 23,9% dell'area IRF (cfr. DIR 91/2017) con un incremento rispetto all'aggiornamento del 12/05/2016 (cfr. DIR 200/2016) del 0.3%.

Premesso che la superficie da pavimentare, indicata da ILVA, nell'area IRF è di 67643 m<sup>2</sup> e che al 30/12/2016 è stata pavimentata un'area di 15984 m<sup>2</sup>, **si evidenzia che in sei mesi nell'area IRF è stata pavimentata solo una superficie di 155 m<sup>2</sup>** (l'area indicata con il codice I5 è passata da 2945 m<sup>2</sup> del 12/05/2016 a 3100 m<sup>2</sup> del 31/12/2016). Pur considerando il giudizio di merito espresso con atto n.1919/2015 dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce depositato in data 28 gennaio 2016 e il conseguente annullamento della diffida del MATTM DVA 17246 del 02/07/15 e della relativa nota di accertamento ISPRA prot.26472 del 17/06/15, si segnala che permane comunque a parere degli enti di controllo nelle aree GRF e IRF la problematica originariamente segnalata con nota ISPRA prot.37866 del 25/09/13 in considerazione dell'assenza di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque. Come illustrato con nota ISPRA prot.75169 del 30-12-16, tale evidenza potrebbe costituire violazione del § 9.4.13.1 (Parere Istruttorio Conclusivo PIC pag. 939, parte integrante del decreto di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011), non potendosi escludere effetti di rilevanza ambientale in relazione alla mancata impermeabilizzazione e regimazione delle acque.

7. Località Mater Gratiae Lato N-W

Il giorno 20/12/2016, alla presenza del personale ILVA, è stato effettuato un sopralluogo presso la collina artificiale, citata nel verbale ARPA n. 184/ST/2016, che si trova in località Mater Gratiae. E' stato rilevato che era visibile un cumulo di materiale solido eterogeneo (come da rilievi fotografici allegati ai verbali di visita ispettiva) delle dimensioni di base di circa 500 m x 250m circa ed altezza di 30 m, parzialmente ricoperto da vegetazione arborea e da arbusti. Il cumulo è posizionato al confine N-O dello stabilimento ed in prossimità del cancello n.5.

A riguardo sono state richieste al gestore le seguenti informazioni :

- origine e tipologia del materiale costituente il cumulo ed eventuale progetto per la realizzazione;
- data di inizio ed eventuale fine delle operazioni di accumulo di detto materiale;
- eventuali analisi di caratterizzazione analitica svolta.

Inoltre è stato chiesto se tale cumulo rientrasse nell'area indicata come "Vasche 1-8" poste lungo la gravina Leucaspide, di cui si è discusso in occasione del tavolo tecnico del 21/11/2016 convocato dal MATTM con nota prot n. 20813/STA del 10/11/2016 avente ad oggetto "Aree discariche di proprietà ILVA S.p.A. in A.S." e le eventuali misure previste ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 e smi.

Con nota DIR 91 del 15/02/2017, ILVA ha trasmesso la documentazione a riscontro delle richieste di cui al verbale della visita ispettiva. In particolare il punto 18dd e il relativo allegato riportano parte della documentazione progettuale relativa al cumulo in argomento.

Dalla predetta nota DIR 91, si prende atto che "la composizione del cumulo è identica a quella del cumulo prospiciente in gravina Leucaspide, con una parte inferiore prevalentemente costituita di terreni naturali di varia origine e dei materiali tufacei provenienti dallo scoperchiamento della cava Mater Gratiae ed una superficie costituita dagli inerti delle lavorazioni Italsider, e tra questi, in misura preponderante le loppe di altoforno".

Il progetto risulta redatto nel 1981 e si identifica come "*Progetto dell'ampliamento delle vasche di deposito, decantazione ed evaporazione dei residui oleosi ubicate ai margini lato SW della Cava Mater Gratiae – ITALSIDER di Taranto*".

Ulteriore documentazione è stata inviata con nota DIR 190 del 28/03/2017, ovvero tavole progettuali relative a rilievi e sezioni del cumulo.

Si evince, dunque, che il cumulo individuato dai sopralluoghi ARPA costituisce la “Vasca n.8” delle 8 vasche di disoleazione, di cui le ulteriori 7 sono collocate lungo la parete della Gravina Leucaspide.

Dalla documentazione inviata dal gestore, non risultano tuttavia chiarite quali misure siano state attuate ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs 152/2006 richieste dal MATTM in occasione del tavolo tecnico del 21/11/2016 convocato dal MATTM con nota prot n. 20813/STA del 10/11/2016 avente ad oggetto “Aree discariche di proprietà ILVA S.p.A. in A.S.”, si chiede, pertanto, come **condizione di monitoraggio per il Gestore, di fornire delucidazioni in merito.**

8. Durante il sopralluogo presso l’area di cantiere concessa in contratto d’opera alla ditta “BI SERVICE S.r.l.” di Taranto per “Attività di ripristino di n. 400 porte di chiusura dei forni delle batterie 7/12”, che consiste nello smontaggio delle porte delle batterie, rimozione di materiale refrattario e successivo ripristino di materiale refrattario nuovo, è stata visionata, all’interno di una zona recintata, la presenza di materiali di diverso tipo, quantificati come segue da ILVA nella nota DIR 36 del 20/02/17, inviata a seguito di specifica richiesta da parte del GI:

- 3 pedane di blocchi refrattari
- 3 pedane di telaietti porte
- 10 pedane con mattoni refrattari rimossi dalle strutture senza demolirli e imballati in fogli di plastica
- 4 sacconi contenenti residui di sabbiatura,
- 15 sacconi contenenti residui di refrattari”.

Il materiale era privo di etichettatura identificativa e non tutto completamente chiuso. La zona destinata a tale stoccaggio era scoperta e priva di regimazione delle acque meteoriche. Il gestore ha comunicato che l’area in argomento non è classificata come deposito temporaneo, ma come area di cantiere con possibile produzione di rifiuti. E’ stata acquisita copia del Piano Operativo della Sicurezza della ditta BI SERVICE datato 12/09/2016, in cui, contrariamente a quanto dichiarato da ILVA, è scritto a pag. 23, nel paragrafo “Zone di stoccaggio rifiuti”, che “All’interno delle aree di cantiere sarà delimitata una zona al fine di depositare temporaneamente i rifiuti in attesa che vengano conferiti in discarica autorizzata...”. Pertanto, in base a tale documento si deduce che nel cantiere le aree dove si trovavano i rifiuti dovevano essere gestite come depositi temporanei.

ILVA con nota DIR 36 del 20/02/17 ha fornito:

- offerta tecnico economica della Bi-Service rif. A.329/2015/G del 28/08/2015 firmata dalla stessa; nell’offerta tecnica il trasporto e conferimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata è un onere di ILVA, mentre nel Contratto ILVA, di cui al punto seguente, il trasporto in apposita area dei materiali di risulta è a carico della BI-SERVICE;
- contratto ILVA 23113 20-16 per attività di rifacimento porte (lato macchine e lato coke) Batterie Forni - Coke n. 7-8-11-12 ,estratto dal software gestionale interno, datato 21/01/2016;
- schede di manutenzione porte relative alle attività manutentive ultimate rispettivamente il giorno 20 e 21 dicembre;
- copia del registro di carico e scarico dei rifiuti CER 161104 - residui di lavorazione refrattari e CER 120117 - residui di sabbiatura; dal registro non si può evincere che tali rifiuti siano stati prodotti tutti nel cantiere, dato che come luogo di produzione è indicato, in generale, la cokeria; inoltre, vista la facoltà di registrare il rifiuto entro 10

giorni dalla produzione, non si evince la data certa di produzione dei rifiuti; il destino finale dei rifiuti registrati è quello della discarica interna (operazione di smaltimento D1 indicata nelle registrazioni di scarico);

- rapporti di prova rifiuti CER 161104 “residui lavorazione refrattari” e CER 120117 “residui sabbiature porte”; l’attività di campionamento risulta eseguita dal cliente (non identificato) e non è indicata la data.

Si chiede pertanto, come **condizione di monitoraggio per il gestore** di inviare copia dei verbali di campionamento eseguiti dal cliente. Le caratterizzazioni eseguite risultano complete dal punto di vista dei parametri analizzati ed i risultati non evidenziano superamenti per cui i rifiuti, per le sostanze ricercate, sono classificabili come “non pericolosi” e, in base ai risultati del test di cessione, risultano idonei ad attività di recupero. Si precisa che in tutte caratterizzazioni eseguite, mancano i riferimenti per dare evidenza della corretta applicazione del Reg. 1357/2014/Ce, come più volte evidenziato nel corso delle ispezioni AIA. Tale carenza era stata superata dal gestore provvedendo ad integrare le proprie caratterizzazioni con le elaborazioni inviate nell’allegato 7b della DIR 405 del 01/09/2016.

Sono rimaste inevase le richieste al gestore relative agli adempimenti in materia di ambiente conseguenti al contratto stipulato e la chiara evidenza della data di produzione dei rifiuti, della caratterizzazione dei medesimi rifiuti e del destino finale degli stessi. Infatti, i documenti consegnati, da soli senza dichiarazioni di ILVA, non sono sufficienti a ricostruire quanto avvenuto, e come visto in precedenza, ci sono anche incongruenze tra le dichiarazioni di ILVA e la documentazione consegnata. In particolare, non si evince se il rifiuto sia stato trasportato presso il deposito temporaneo prima del conferimento in discarica, né chi abbia effettuato questi trasporti.

Pertanto, **come condizione per il Gestore si chiede, oltre alla documentazione non ancora consegnata da ILVA, di produrre una relazione dettagliata che descriva le modalità e i tempi di movimentazione dei materiali e rifiuti visti in cantiere, corredata da veline di pesa e bolle di trasporto interno. Nella relazione deve essere specificato se i rifiuti siano transitati dal deposito temporaneo e deve essere specificata la qualificazione che ILVA attribuisce ai telai, con relativo destino. Deve essere indicata la data di inizio delle attività e la durata presunta delle attività di rifacimento porte.**

Si segnala infine che la presenza di numerosissimi cantieri nel sito produttivo, nonché la presenza di ditte esterne che effettuano lavorazioni per ILVA, producendo e movimentando rifiuti, merita una maggiore attenzione, almeno a livello di prescrizioni del PMeC. Nel corso delle ultime ispezioni, infatti, sono state segnalate violazioni e criticità per attività svolte da ditte terze: ad esempio la violazione per deposito incontrollato per la presenza di big bags di rifiuto polverino di altoforno prodotto a seguito di manutenzione (nel 2015), oppure l’incendio di rifiuti costituiti da imballaggi plastici in un cantiere avvenuto il 11/07/2016. **Pertanto è opportuno a parere degli enti di controllo che il gestore adotti, quale condizione di monitoraggio, una ulteriore procedura che riguardi la movimentazione dei rifiuti e la predisposizione delle aree di cantiere da parte delle ditte esterne.** La procedura, da applicarsi ogni volta che si debba avviare un cantiere, dovrà prevedere i controlli da parte di ILVA, le specifiche ambientali da rispettare, la definizione di criteri in base ai quali sia necessario allestire un deposito temporaneo (ad esempio durata del cantiere, pericolosità dei rifiuti, quantità). Nel caso dalla verifica di sussistenza dei criteri suddetti non sia necessario allestire un deposito temporaneo, dovranno essere chiaramente specificati i tempi strettamente tecnici per l’allontanamento dei rifiuti dal cantiere e le specifiche tecniche delle aree di produzione e le modalità di gestione che dovranno essere comunque previste per evitare gli impatti ambientali potenziali dovuti alla presenza di rifiuti.

9. In merito alla presenza di un impianto di deferrizzazione della loppa, prima del conferimento ai clienti finali, tramite un separatore magnetico asservito all'impianto di estrazione della medesima Loppa dal parco, è rimasta inesa la richiesta rivolta ad ILVA con verbale del 21/07/16 finalizzata all'individuazione certa della presenza del suddetto dispositivo nel contesto impiantistico autorizzato; gli enti di controllo hanno infatti richiesto ad ILVA evidenza della presenza del suddetto trattamento negli atti di domanda di AIA presentati nel 2007 e nel conseguente decreto AIA 450/2011; a tal riguardo ILVA ha segnalato che *"... la fase in esame è una attività di normale pratica industriale intrinseca alla produzione ghisa e loppa d'altoforno, che la suddetta fase è pre-esistente agli atti autorizzativi e quindi era già presente durante l'attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica nominata con decreto del ministero dell'Ambiente che ha concluso le sue attività nel dicembre 2006; tale attività è stata la base per la presentazione dell'istanza di AIA del febbraio 2007 ..."*; gli enti di controllo hanno ritenuto che il riferimento alla Segreteria Tecnica del 2007 non possa risolvere gli obblighi di completezza della descrizione del ciclo autorizzato ed hanno richiesto conferma a tal riguardo con nota ISPRA prot.75169 del 30-12-16 all'Autorità Competente, sull'applicabilità del comma 1 dell'art. 29 *nonies* del DLgs.152/06 e smi, anche per effetto dei numerosi atti autorizzativi intervenuti successivamente alla richiamata Segreteria Tecnica senza che alcun riferimento al trattamento della Loppa d'altoforno fosse chiaramente inserito e conseguentemente monitorato. La richiesta del 21/07/2016 è stata reiterata (vedi punto 12 – t della tabella di richiesta di documentazione integrativa di cui al verbale di chiusura attività ispettiva del 21/12/2016), ma è rimasta ugualmente inevasa da parte del Gestore.
- In merito al parco loppa e alle informazioni riguardanti la gestione delle acque di dilavamento che possono raggiungere la base non pavimentata dei cumuli, in caso di particolari accumuli di acqua, è stata formulata la richiesta di documentazione integrativa di cui al punto 12 – r della tabella del verbale di chiusura attività ispettiva del 21/12/2016. Il gestore con nota DIR 91/2017 del 15/02/2017, ha dichiarato che *"L'area parco loppa è ricompresa nella porzione di stabilimento oggetto di cinturazione secondo il progetto approvato nella CdS MATTM del dicembre 2013"*. Il Gestore non ha quindi indicato quali siano le attuali modalità di gestione delle acque, in attesa della realizzazione del progetto. Inoltre, non è stato ancora inviato lo studio affidato al Politecnico di Torino da ILVA, citato nella DIR 405/2016, che conterrà valutazioni in relazione a eventuali verifiche sulla "loppa destinata alla vendita". Pertanto, come già segnalato per altre aree dello stabilimento non dotate di pavimentazione e di sistema di collettamento delle acque, non si possono escludere l'insorgere di effetti ambientali dovuti alla prosecuzione delle attività in mancanza della realizzazione degli interventi strutturali previsti in AIA, ma soggetti a proroga dei termini di completamento.
- Infine, in prosecuzione dell'attività ispettiva di luglio 2016, nel verbale conclusivo del controllo di dicembre 2016 sono stati richiesti ad ILVA chiarimenti in merito all'assenza di prese in carico di loppa scarta nel periodo temporale compreso tra il 8/03/16 e 11/04/2016 sulla base dell'estratto dal sistema AS400, trasmesso in allegato 1a alla DIR 405/2016 (punto 12 – s della tabella di richiesta di documentazione integrativa di cui al verbale di chiusura attività ispettiva del 21/12/2016). A tal proposito il gestore con nota DIR 91/2017 del 15/02/2017, ha dichiarato che *"Gli impianti di rifornimento sono rimasti fermi per indisponibilità degli impianti marittimi sino al 25/03/2016 e di conseguenza non è stata prodotta loppa di scarto. Nei giorni successivi, nonostante gli impianti siano tornati in esercizio, si è marciato con bassa produttività"*.

**Come condizione di monitoraggio per il gestore**, si chiede di indicare, allegando gli estratti del registro C/S) la destinazione finale del lotto di loppa scarta campionato da ARPA il 20/07/2016 (verbale di campionamento ARPA n.116/ST/16, allegato 4 al verbale delle attività del 20 luglio 2016).

10. Durante l'accesso ai depositi temporanei sono state riscontrate le seguenti possibili criticità, come illustrato con nota ISPRA prot.75169 del 30-12-16 :

- presso il deposito 36A, contenente rifiuti pericolosi CER 150202\* (assorbenti, stracci, indumenti con sostanze pericolose, stato fisico solido non polverulento) in container in plastica, in area coperta, delimitata da strutture metalliche non dotata su tutti i lati di cordonatura, non è stata riscontrata la classe di pericolo sulla relativa cartellonistica;
- la vasca presso il deposito 12A, ove vengono stoccati in caso di emergenza o di manutenzione dell'impianto di filtropressa, i fanghi da disidratare CER 100215 provenienti dagli impianti di laminazione TNA1 e TNA2 e dal treno lamiere TLA, non è risultata dotata di copertura; a tal riguardo ILVA ha segnalato di aver previsto la realizzazione di copertura tramite sistema mobile su binari;
- presso il deposito 36B dedicato ai rifiuti CER 130507\* (acque oleose liquido classe di pericolo HP14) e CER 130205\* (olio esausto, stato fisico liquido), ove erano allocati n. 20 serbatoi disposti su due file parallele nel medesimo piano di calpestio, non è stata riscontrata la classe di pericolo sulla relativa cartellonistica; a tal riguardo ILVA ha segnalato che la classe di pericolo era indicata su ogni singolo serbatoio;
- sulle vasche A e B dedicate al CER 130507\* (acque oleose liquido classe di pericolo HP14), ubicate nel deposito temporaneo E3-36C, le coperture presenti non assicurano una copertura ermetica delle vasche peraltro non prescritta nell'atto autorizzativo; a tal riguardo è stato proposto al gestore di migliorare la continuità delle coperture e l'allineamento orizzontale delle lastre al fine di contenere le possibili emissioni odorigene e l'infiltrazioni delle acque di prima pioggia;
- le terre e rocce da scavo CER 170504 (solido no polverulento) ubicate presso il deposito temporaneo 36E(RJ) sono risultate prive di copertura, senza la realizzazione di un sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche; al momento del sopralluogo erano visibili ristagni d'acqua derivanti presumibilmente dagli ultimi eventi atmosferici;
- all'esterno del deposito 36E(RJ) su area asfaltata, sono state visionate parti di impianto (serbatoi, pompe, scale metalliche, etc.), provenienti da un impianto dismesso ed in fase di catalogazione, previo verifica per eventuali reimpiego.

In riscontro agli obblighi di chiara identificazione della classe di pericolo, alla opportunità di dotare i depositi di coperture fisse e mobili contro gli agenti atmosferici come indicato al § 9.6.2 "Deposito Temporaneo" del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.944 di 973) parte integrante del decreto AIA DEC-2011-450, ILVA ha segnalato durante il sopralluogo che "... il termine per gli adeguamenti, ove necessari, delle aree di deposito temporaneo di stabilimento è ad oggi fissato al 30 giugno 2017 in base al DL.98 del 9/06/16 convertito dalla L.151 del 01/08/16; negli atti autorizzativi vigenti non è esplicitamente prescritto l'obbligo di copertura delle aree di deposito temporaneo per le porzioni dedicate ai rifiuti non pericolosi (ad esempio terre e rocce da scavo) e che gli adempimenti previsti dall'AIA DVA-DEC-450 sono richiamati negli allegati alla nota a firma del Sub-Commissario ILVA prot.4/U/11-12-14 ...".

A tal riguardo gli enti di controllo ISPRA e ARPA Puglia ritengono che le prescrizioni di esercizio ordinario, quali la funzionalità e l'esercizio delle aree di deposito, debba essere un prerequisito per l'attuazione del piano ambientale.

Non essendo pervenuta dall'Autorità Competente espressione in merito alla eventuale proroga introdotta dal comma 4 dell'art.1 della L.151 del 01/08/16 per gli adempimenti classificabili come "esercizio ordinario" previsti dal decreto AIA DEC-450-2011 a seguito della richiesta ISPRA prot.75169 del 30-12-16, è stato accertato con nota ISPRA prot.15033 del 27-03-17, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento :

- assenza della classe di pericolo sulla relativa cartellonistica presso il deposito 36A contenente rifiuti pericolosi CER 150202\* (assorbenti, stracci, indumenti con sostanze pericolose, stato fisico solido non polverulento) e presso il deposito 36B dedicato ai rifiuti CER 130507\* (acque oleose liquido classe di pericolo HP14) e CER 130205\* (olio esausto, stato fisico liquido), in violazione del § 9.6.2 del PIC (settimo punto di pag.944 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 ove si prescrive che "ciascun area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati";
- mancanza di un sistema di copertura della vasca presso il deposito 12A, adibita allo stoccaggio, in caso di emergenza o di manutenzione dell'impianto di filtropressa, dei fanghi da disidratare CER 100215 provenienti dagli impianti di laminazione TNA1 e TNA2 e dal treno lamiere TLA, in violazione del § 9.6.2 del PIC (secondo punto di pag.945 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 ove si prescrive che "le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite";
- mancata copertura ed assenza di un sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche presso il deposito temporaneo 36E(RJ) adibito al deposito delle terre e rocce da scavo CER 170504 (solido non polverulento) in violazione del § 9.6.2 del PIC (primo punto di pag.945 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 ove si prescrive che "i siti dove viene effettuato il deposito, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici".

Si prende atto che la società ILVA SpA in AS, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia sede di Lecce nei confronti del Ministero dell'Ambiente, ISPRA ed Arpa Puglia richiedendo l'annullamento della diffida emanata con prot.DVA 7589 del 29 marzo 2017 e di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente.

11. In merito alla Diffida DVA 15609 del 10/06/2016, inerente alla visita ispettiva straordinaria del 12/05/2016 presso le vasche impianto biologico e l'area di desolfurazione del reparto Sottoprodotti (rif. verbale ARPA prot.29914 del 13/05/2016), è stato evidenziato con verbale del 20/12/2016 di non aver ricevuto riscontro, da parte del Gestore, alle richieste di informazioni formulate con la nota ISPRA prot.61064/2016. In particolare erano state richieste dagli enti di controllo informazioni sul rifiuto contenuto nella vasca "lato Appia" oggetto del campionamento ARPA del

12/05/2016 con verbale 83/ST/16, in merito all'ubicazione di stoccaggio e la destinazione finale quantità della movimentazione e alla destinazione finale corredate dalle attestazioni di registrazione della movimentazione del citato materiale. In allegato 11q alla nota prot. DIR 91/2017 ILVA ha trasmesso n.20 formulari (FIR I e IV copia) accompagnati dalle "bolle" citate nel campo annotazioni di ciascun formulario e relative scritture sul registro di c/s nonché le autorizzazioni dei due impianti destinatari. A tal riguardo si rileva quanto segue, richiedendo al gestore gli opportuni riscontri.

- Con nota DIR 295/2016 il Gestore rappresentava che "...visto l'approssimarsi del limite temporale previsto per il deposito temporaneo, avendo assegnato l'ordine n°12888/2016 alla Ditta Ecologica S.p.A, salvo vs diverse indicazioni, a partire dal 14/07/2016, saranno avviate le operazioni di svuotamento delle vasche "Lato Appia" e "Lato Statte" con conseguente conferimento del rifiuto CER 190812 ad operazioni di smaltimento, a fronte delle analisi di caratterizzazione RDP n°16/000217473, n°16/000185606, n°16/000185604, n°16/0000217478...". I FIR n. PRJ826012/16 del 04/08/2016, PRJ826013/16 del 04/08/2016, PZP355255/15 del 05/08/2016, PZP355261/15 del 05/08/2016, PZP355273/15 del 05/08/2016, PZP355276/15 del 05/08/2016 afferiscono ad un ordine di lavoro - i.e. n. 2016-0015516 - nonché ad una Ditta assegnataria, l'Ecologistica Servizi s.r.l., differente rispetto a quello dichiarato nella DIR 295/2016. Tanto si evidenzia in quanto in nessun documento inviato risulta tracciabile che il rifiuto classificato come 190812 "fanghi derivanti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811 (fanghi impianto trattamento biologico) con provenienza "cokeria" sia proprio il rifiuto rinvenuto nelle vasche "Lato Appia" e "Lato Statte" nel sopralluogo del 12/05/2016.
- Non risulta chiaro il percorso di attribuzione del CER in considerazione del fatto che a verbale ARPA prot.29914 del 13/05/2016 il gestore aveva dichiarato che "...le vasche sono dismesse quanto meno dal 2009...Il gestore dichiara di ritenere che il materiale in cilindretti presente all'interno della vasca lato Appia sia materiale ceramico di riempimento di colonne di distillazione, mentre sulla parte fangosa non ha conoscenza in merito. Per quanto riguarda l'allocazione di detto materiale nelle vasche citate il gestore dichiara di non avere informazioni in merito...".
- La IV copia di tutti i FIR allegati risulta illeggibile.
- Risulta sempre assente, nei FIR nonché sulle relative scritture nel registro c/s, il riferimento alle analisi di classificazione del rifiuto
- Per tutti i movimenti viene indicata l'operazione D15. Sarebbe utile acquisire informazioni sul destino finale del rifiuto atteso che dal Rapporto di Prova n.1592-2016 relativo al campione di rifiuto prelevato dalla vasca "lato Appia" (rif. verbale 83/ST/16 del 12/05/2016) - trasmesso con nota ISPRA prot. 61064 del 18/10/2016 – il rifiuto era classificato come speciale non pericoloso e non ammissibile in discarica per rifiuti non pericolosi né in discarica per rifiuti pericolosi secondo i criteri stabiliti dal DM 27 settembre 2010 a causa del contenuto di sostanza secca risultato pari al 7%. Il rifiuto è risultato altresì non idoneo al recupero ai sensi del DM 05/02/1998 per le concentrazioni dei parametri cloruri, selenio, fluoruri, solfati e COD riscontrate nel test di cessione.
- Risulta assente la trasmissione della scrittura n. 13307 afferente al FIR PZP461792/15 del 21/07/2016 e di quella n. 13308 del FIR PZP461794 del 21/07/2016.

12. In riferimento all'installazione della strumentazione relativa al controllo in remoto del preseparatori, separatore e serbatoio di catrame prevista nel rapporto di incidente/emergenza ambientale del 27/01/2016 (All. 17d della DIR 72/2016), con DIR 91/2017 del 15/02/2017 il Gestore ha inviato la stampa del sinottico degli allarmi con evidenza dei sensori di livello.

13. In relazione al § 9.9 del PIC decreto DVA-DEC-450/2011, al fine di evitare nuovamente un evento incidentale come quello avvenuto in data 28/03/2016 sui nastri A5/8 e A5/9 ed alla relativa torretta di trasferimento, con nota DIR 553 del 8/11/16 è stata trasmessa una relazione sui criteri antincendio per i nastri ed è stata indicata, come contromisura, l'installazione di un sensore di prossimità sulla slitta del tamburo tenditore per monitorare la sua posizione e migliorare la tempestività di intervento all'arresto. Inoltre ILVA ha segnalato di aver aggiornato la procedura POS G4 137001 trasmessa con DIR 575 del 18/11/2016 relativa alla funzionalità dei nastri trasportatori in relazione alla gestione degli eventi incidentali, inserendo ad ogni turno, tramite ispezione dell'operatore "addetto dosatori e cicli", la "verifica dell'esistenza e dell'integrità del finecorsa magnetico e della staffa sulla slitta del tamburo di rinvio, al fine di evitare l'errato posizionamento della slitta e il conseguente strofinamento del nastro con eventuale innesco di incendio".

Nella Relazione ex art. 29-decies comma 5 relativa alla visita del 19-20-21 luglio 2016, trasmessa con nota ISPRA prot.61064 del 17/10/16, è stato richiesto al Gestore come condizione di monitoraggio, di effettuare lo stesso intervento su tutti i nastri con caratteristiche simili al nastro A5-9, al fine di evitare il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente. In fase di visita ispettiva a dicembre 2016, è stato riscontrato che il Gestore non ha effettuato gli interventi su tutti i nastri con caratteristiche simili al nastro A5-9, segnalando che *"sono in corso le verifiche su tutti i nastri per l'applicazione della predetta relazione sui criteri antincendio; successivamente verrà valutata la fattibilità su tutti i nastri per l'installazione di sistemi di controllo e d'arresto analoghi a quello del nastro A5-9"*. A tal proposito è stato richiesta la tempistica relativa all'effettuazione delle suddette verifiche di valutazione e della successiva analisi di fattibilità. ILVA con nota DIR 91/2017 del 15/02/2017 ha dichiarato che: *"...lo studio di categorizzazione dei nastri è attualmente in corso e la sua ultimazione è prevista per maggio 2017. Solo al termine della fase di categorizzazione ... sarà possibile redigere un cronoprogramma dell'adozione delle misure stesse"*.

E' necessario ribadire che come disposto al § 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.967 penultimo e ultimo capoverso) parte integrante del decreto AIA n.450/2011, il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. In particolare è stabilito che: *"...si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali"*.

Alla luce degli ulteriori eventi incidentali con incendio visibili dall'esterno che hanno interessato i nastri in data:

- 22/12/2016 (nastro trasportatore A1/24),
- 10/03/2017 (nastro trasportatore A 2/23),
- 25/03/2017 (nastro trasportatore C15),

considera una **rilevante criticità** rispetto a quanto indicato al predetto § 9.9, del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.967 penultimo e ultimo capoverso) parte integrante del decreto AIA n.450/2011, il mancato adeguamento ai requisiti antincendio, proprio in considerazione degli ulteriori incendi avvenuti in data successiva al controllo di dicembre 2016, nonché di eventuale adozione di altri interventi strutturali e gestionali, tali da evitare il ripetersi di potenziali rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione.

Pertanto, si richiede al gestore, **quale condizione di monitoraggio, di:**

- **redigere un cronoprogramma degli adeguamenti di tutti i nastri entro i tempi tecnici strettamente necessari;**
- **adeguare ai requisiti antincendio tutti i nastri entro i tempi tecnici strettamente necessari.**

14. In riferimento all'art.7 del DVA-DEC-2011-450, nel verbale conclusivo del controllo di dicembre 2016 sono state richieste al Gestore le attestazioni dei versamenti effettuati in riferimento al DM 24/04/08 durante il periodo 2011-2016 per controlli AIA correate dagli algoritmi di calcolo delle tariffe Tc e Ta. Il Gestore ha fornito riscontro degli algoritmi di calcolo solo per l'anno 2016. A seguito dell'ulteriore successiva nota ISPRA prot. 12673 del 15/03/2017 il Gestore con la nota DIR 202 del 04/04/2017 ha fornito il riscontro richiesto sulle modalità di calcolo della tariffa relativa ai controlli per gli anni 2012 - 2015.

Anche a seguito della visita in loco è stata trasmessa all'Autorità Competente, con separata nota, la tabella relativa allo stato di attuazione delle prescrizioni ad esito del quattordicesimo controllo trimestrale effettuato nel mese di dicembre 2016.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati.

L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso.

In merito alla documentazione integrativa si evidenzia quanto segue:

• **DIR 91/2017 del 15/02/2017 – allegato 8m e 8n (Diffida DVA 15780 del 14/06/2016):**

Il gestore ha consegnato con allegato 8m alla nota DIR 91/2017 del 15/02/2017 copia della revisione corrente della procedura POS G4 118 007, aggiornata al 01/12/2016, intitolata "Evacuazione polveri dalle sacche dei filtri MEEP". ILVA ha segnalato, durante l'ispezione, che l'aggiornamento della pratica operativa G4 118005 ha riguardato la modalità di consegna della bolla di trasporto interna che viene consegnata dal preposto ILVA all'addetto alla movimentazione per garantire i trasferimenti dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima del carico; ILVA ha segnalato che le registrazioni avvengono al massimo entro i cinque giorni dall'inizio dell'operazione.

In tale procedura è indicato che per garantire i trasferimenti dal luogo di produzione al deposito temporaneo, anche durante i weekend e nei giorni festivi, la bolla di trasporto interna potrà essere consegnata dal preposto all'addetto alla movimentazione, anche qualche giorno prima (non più di 5 giorni) dell'effettivo carico.

Inoltre al paragrafo 3, "Trasporto dei sacconi (big-bags) verso il deposito temporaneo polveri elettrofiltri P.E.", sono elencate le operazioni che deve effettuare l'operatore che esegue la movimentazione dei rifiuti. Tra le varie attività egli:

"...

*b) si reca dal C.T.G./AGL e/o dal C.R./AGL i quali provvederanno ad emettere la bolla di trasporto rifiuti (ad uso interno) dal sistema AS 400;*

*c) prima di arrivare al deposito temporaneo effettua la pesa del carico al bilico stradale aziendale del TUE1 ...”.*

Con l'allegato 8n alla DIR 91/2017 del 15/02/2017, il gestore ha consegnato copia delle veline di pesa nel periodo dal 12 al 27 novembre 2016.

Dall'analisi delle veline di pesa e delle bolle di trasporto è emerso che:

- le bolle di trasporto sono emesse ogni settimana solo il martedì e venerdì;
- la pesatura avviene in genere dopo la redazione delle bolle di trasporto ma in un caso è avvenuta anche il giorno precedente;
- la registrazione della bolla di trasporto avviene in genere in data successiva a quella della redazione della bolla stessa;
- è presente una velina di pesa per ogni giorno del periodo richiesto ad esclusione del 14/11/2016, data in cui ILVA riporta di non aver prodotto polveri. Il massimo quantitativo pesato ammonta a 5.450 kg equivalenti a 3,31mc. Considerato che in base ai dati riportati in procedura un big bag ha una capienza di circa 2mc, è verificata la dichiarazione ILVA in base alla quale, nel periodo in oggetto, i quantitativi giornalmente pesati non superano i 2 big bags, almeno come peso totale.

Nella relazione finale del controllo effettuato a luglio 2016, trasmessa con nota ISPRA prot.61064 del 17/10/16, riferendosi alla procedura POS G4 118 è stato scritto:

*“Condizione di monitoraggio: la procedura interna non è correttamente applicata; la bolla deve essere emessa dopo il carico e prima del trasporto. Il personale deve essere meglio istruito sull'applicazione delle procedure interne. La procedura POS G4 118 007 deve essere applicata in modo che dai documenti interni sia possibile ricostruire il flusso giornaliero di rifiuti.”*

Dall'analisi di tali documenti, si rileva la persistenza di una non corretta applicazione della procedura, seppur aggiornata il 01/12/2016. Anche le dichiarazioni di ILVA in merito alla quantità di big bags prodotti dimostrano che la procedura non è applicata nella parte riportata in premessa, ove viene previsto che l'operazione di posizionamento e riempimento dei sacchi sia effettuata ogni turno. In realtà ILVA ha confermato la produzione di due big bags al giorno e non 6 (2 per linea per tre turni). Il sistema di gestione Ambientale non risulta correttamente implementato. Il flusso giornaliero di rifiuti, invece, può essere ricostruito grazie alle veline di pesa.

Pertanto si **prescrive come condizione di monitoraggio** che il gestore aggiorni la procedura ponendo attenzione alla consequenzialità delle operazioni legate alla movimentazione delle sacche dei filtri MEEP e della reale necessità di posizionare e riempire i big bags. Inoltre, si richiede che nelle veline di pesa e nelle bolle sia annotato il numero di big bags pesati.

- **DIR 91/2017 del 15/02/2017- Allegato 9 – piano campionamento scorie:** Il piano di campionamento della scoria proposto contiene la gran parte degli elementi utili a programmare l'attività di campionamento in conformità alla norma UNI 10802-13 e UNI 15310-2013, ottemperando alla richiesta degli enti di controllo ed alla diffida DVA 18406/2016. Come **condizione per il Gestore** si richiede di aggiungere alcuni punti mancanti, nel seguito esplicitati:

- Al paragrafo “Imballaggio da utilizzare per la raccolta del campione” il gestore deve prevedere il campionamento di una aliquota in contenitore in vetro, in quanto tale materiale è idoneo al campionamento dei rifiuti per l'analisi di diossine e PCB, parametri previsti nell'allegato 1 della tabella A.
- Al paragrafo “LIVELLO DELLE PROVE” il Gestore deve integrare anche la “Verifica del rispetto dei criteri di accettabilità in discarica ai sensi del DM 27/09/2010 e s.m.i”, in quanto, qualora il materiale risultasse “non idoneo al recupero”

e debba essere destinato a smaltimento in discarica, si potrà provvedere senza ritardi al conferimento in discarica, disponendo di un test dell'eluato già idoneo alla verifica di conferibilità.

- Al paragrafo “METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO – parametri statistici” il Gestore deve fornire l’indicazione della precisione e la confidenza che si ottengono con la procedura proposta, secondo quanto indicato nell’allegato C della uni 15310-1, considerando il numero di incrementi indicati nel piano. Si precisa che il gestore con la DIR 137 del 2017 ha inviato un documento, commissionato all’Università degli Studi Bari, avente oggetto “procedure di campionamento di rifiuti solidi (big bag e cumuli)”. Il documento riporta che, per determinare la numerosità campionaria, è indispensabile la conoscenza dei valori preliminari per la progettazione del campionamento, la definizione dei valori di deviazione standard (di solito provenienti da una stima) e soprattutto deve essere definita preliminarmente la precisione assoluta che si intende ottenere con il programma di prova. Pertanto, vista l’importanza di tali parametri, si chiede di integrare i piani di campionamento esplicitando tali dati e riportando per esteso i calcoli e le formule utilizzate.
- **DIR 91/2017 del 15/02/2017 – Allegato 10 p (recupero scoria di acciaieria):** Il Gestore ha fornito, in riferimento alla scoria di acciaieria campionata i giorni 27/05/2016 e 27/06/2016, gli estratti del registro C/S in cui sono annotati quantitativi di scoria di acciaieria CER 100202 presi in carico con operazione R10, recupero ambientale. Tuttavia, mentre è riportata una operazione di carico per il giorno 27/05/2016, non esiste, invece una analoga operazione riferibile al giorno 27/06/2016. Nell’allegato in oggetto è riportata, infatti, un’annotazione del giorno 24/06/2016 che non può riferirsi al recupero del lotto di scoria campionata il 27/06/2016, poiché, ovviamente, il recupero non può essere antecedente alla produzione e al campionamento. Pertanto, si segnala la seguente condizione per il Gestore: ILVA deve re-inviare l’estratto corretto del registro C/S relativo al recupero della scoria campionata in data 27/06/2016.  
Per quanto riguarda, invece, il lotto campionato il 27/05/2016 da ILVA, si riporta quanto segue. Durante la visita in loco di luglio 2016 sono state prelevate da ARPA aliquote di campioni di scoria deferrizzata CER 100202, come da verbale ARPA n.116/ST/16 (allegato 4 al verbale delle attività del 20 luglio 2016). Il campionamento era stato eseguito da parte di ILVA ai sensi della diffida MATTM DVA 18406/2016. Sul campione di scoria deferrizzata campionato il 27/05/2016, i risultati delle analisi eseguite presso il laboratorio DAP Taranto ARPA Puglia hanno evidenziato superamenti nel test di cessione rispetto ai limiti del DM 05/02/1998 vigente e prescritti in AIA: RDP ARPA 2560-2016, superamenti nel test di cessione per “Bario ( $2,0 \text{ mg/l} \pm 0,2$  rispetto al limite di  $1 \text{ mg/l}$ ) e “fluoruri” ( $2,23 \text{ mg/l} \pm 0,02$  rispetto al limite di  $1,5 \text{ mg/l}$ ).  
Il paragrafo § 9.6.4.8. del PIC (pagg. 963-964 di 973) del PIC AIA DVA-DEC-2011-450, infatti, subordina il recupero della scoria CER 100202 all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto, con la specifica condizione che i valori riscontrati siano inferiori ai limiti prescritti dall’Allegato 3 al DM 05/02/1998. Tale prescrizione viene anche confermata implicitamente dal DL 1/2015 del 5/01/2015, convertita dalla L.20 del 4/3/2015 che approva le “modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’ILVA di Taranto”, Parte 1.a AIA 2011 “Prescrizione UA6: recupero ambientale delle aree di cava”, presentate in data 11 dicembre 2014 dal Sub –Commissario con nota prot. n. 4/U/11-12-2014. Inoltre la citata Diffida prot. DVA 18406 del 12/07/2016, a seguito della nota ISPRA prot.39921 del 05/07/2016, prevedeva che l’attività di monitoraggio fosse finalizzata all’attestazione in maniera continuativa dell’ottemperanza di quanto prescritto nel § 9.6.4.8 del PIC (pagg.

963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 4/8/2011, ovvero il rispetto dei limiti previsti dal DM 5/2/98 per il test di cessione.

**Pertanto, in considerazione del risultato delle analisi eseguite da ARPA sul campione di rifiuto CER 100202 campionato il 27/06/2016, che ne escludevano la possibilità di recupero (per attività R10), appreso dal Gestore che tale rifiuto è stato invece recuperato da ILVA, con nota ISPRA prot.18991 del 14/04/17 è stata segnalata la violazione della prescrizione AIA di cui al § 9.6.4.8 con possibile configurazione del reato di “gestione illecita di rifiuti” ai sensi art. 256 D.Lgs 152/06.** L'Autorità Competente ha fatto proprie le conclusioni di ISPRA diffidando ILVA SpA, con nota prot. DVA 9468 del 20-04-17, ad effettuare quanto richiesto da ISPRA nei tempi indicati.

- **DIR 91/2017 del 15/02/2017 - Allegato 13 u (UA 26 Pneumatici fuori uso):** In base alla documentazione inviata da ILVA (estratto del software interno di gestione AS 400) risulta che nel periodo dal 17/11/2016 al 30/12/2016 gli pneumatici sono stati tutti inviati presso l'impianto R.P.N. s.r.l. sito in Nocera Inferiore (SA), tramite il trasportatore Ecotrend, per un quantitativo complessivo di 501 tonnellate. L'impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del T.U.A., con Decreto Dirigenziale n. 228 del 21/12/2012, successivamente aggiornato con Decreto dirigenziale n. 181 del 19.09.2013, in merito all'aumento della quantità giornaliera autorizzata (60 ton/giorno per operazione di recupero R13 e 60 ton/giorno per attività R3). L'autorizzazione è valida sino al 27/07/2022. I quantitativi giornalmente inviati presso l'impianto nel periodo in esame variano da 19 a 27 tonnellate e sono sempre inferiori alla massima quantità autorizzata dell'impianto di recupero. In base alla proroga prevista dal D.Lgs 51/2016 le attività di rimozione degli pneumatici deve essere completata a settembre 2017.

Si rileva che affinché l'attività di rimozione degli pneumatici possa concludersi nei tempi stabiliti, le quantità inviate a recupero giornalmente dovranno essere aumentate.

- **DIR 91/2017 del 15/02/2017- Allegati 14 v e w – smaltimento traversine.**  
Dal confronto tra la documentazione fotografica acquisita in fase di sopralluogo e quella inviata dal gestore rispetto alla situazione “ante operam”, si evidenzia lo stato di avanzamento dell'attività di smaltimento. A supporto di tale indicazione visiva il gestore ha fornito l'estratto AS400 degli smaltimenti dei rifiuti/traversine e copia dell'Autorizzazione vigente della ditta “LUGO TERMINAL SPA”, destinataria del rifiuto. Dalla documentazione si evince l'inizio delle operazioni in data 20-07-2016, con un'attività continuativa di smaltimento per un totale di 4.280 tonnellate di rifiuti allontanati e contabilizzati fino al 12/12/2016.
- **DIR 91/2017 del 15/02/2017 , Allegato 15 – movimentazione polverino moto nave “Rita Br”**  
Dalla documentazione risulta che i rifiuti sono inviati presso la discarica CISMA Ambiente ubicata a Mellilli (SR), e che l'impianto risulta in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie.  
ILVA ha allegato anche il rapporto di ispezione della “Marittime Srl” n.JOB10715 del 22 aprile 2015 (allegato 15 x) con i controlli eseguiti sulla nave “Rita Br” in riferimento al trasporto del polverino di altoforno CER 100208 . Dalla relazione risulta che il caricamento della merce all'interno della stiva avviene direttamente dal nastro trasportatore. L'attività di controllo ha previsto anche attività di campionamento del materiale alla partenza ed all'arrivo, a cui ha preso parte anche ARPA Sicilia.  
L'allegato 15f contiene i rapporti di prova del rifiuto relativi al 2015 e 2016, in cui è sempre risultato conferibile in discarica per rifiuti “non pericolosi”. Inoltre, sono inclusi

anche i risultati delle analisi di diossine e delle altre sostanze “POP” eseguite nel 2016 come omologa da parte dell’impianto ricevente “CISMA Ambientale Spa”, in cui le concentrazioni risultano inferiori ai limiti previsti dal Reg. 850/2004/Ce vigente .

- **DIR 91/2017 del 15/02/2017 (Rif. punto 16 z del Verbale)**

In relazione all’evento di indisponibilità dei dati SME del giorno 10 dicembre alla 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> ora, stante l’obbligo di conservazione dei dati per un periodo di almeno 5 anni, ai sensi dell’Allegato VI - Punto 5.4 alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii., la capacità dei dischi server avrebbe dovuto essere adeguata alle prescrizioni normative, pertanto l’acquisto di nuovi dischi comunicato non può considerarsi quale intervento migliorativo, ventilato dalla parte, ma mero adeguamento alla normativa vigente.

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

La presente relazione costituisce la relazione dell’attività ispettiva prodotta ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa relativa alla visita in loco.

Installazione	<b>STABILIMENTO SIDERURGICO</b>
Società	<b>ILVA SpA</b>
Ubicazione installazione	<b>Taranto e Statte</b>
Date visita in loco	Dal 19 dicembre 2016 al 21 dicembre 2016
Data chiusura visita in loco	21 dicembre 2016
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	SI
Violazioni penali	SI
Accertamento violazioni e proposta di diffida	SI
Condizioni per il gestore	SI con la redazione della relazione

#### **4 Allegati**

- Allegato n. 1 Rapporti di Prova nn. 4434-2016, 4435-2016, 4436-2016 – prot. ARPA n. 6442 del 03/02/2017 acquisiti da ISPRA con prot.19658-773 del 20-4-17
- Allegato n. 2 Rapporti di Prova nn. 4449-2016 e 4450-2016 – prot. ARPA n. 6443 del 03/02/2017 acquisiti da ISPRA con prot.19658-773 del 20-4-17
- Allegato n. 3 Rapporto di Prova n.4454-2016 – prot. ARPA n. 9722 del 20/02/2017 acquisito da ISPRA con prot.19658-773 del 20-4-17